

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **21**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 232 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M..</b>
-----------------	--

---

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:  
PUCCI CLAUDIO  
POLETTI MICHELE  
BODIO FABIO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
POLETTI SILVIA  
FACCINI CRISTINA  
TAMBURINI MIRKO  
BERTINI EFREM  
SPADA ROBERTO  
LEOTTI GIUSEPPE  
FERRARI EFREM  
BUTTERINI GIOVANNI  
SARTORI ANDREA

Assenti i signori: Gnosini Katia.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 232 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M..</b>
-----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 2, ha stabilito che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";
- per i richiamati enti locali, pertanto, le disposizioni di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché al D.lgs. 267/2000, così come recepite dalla L.P. 18/2015, hanno trovato applicazione a far data dal 1° gennaio 2016;
- con il richiamato D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Considerato che i decreti di cui sopra prevedono che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria a cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Rilevato che la popolazione residente nel Comune di Borgo Chiese, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), è inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamato il decreto del Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese n. 38 del 30.03.2016 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria - relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 - schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva - rinvio del Piano dei Conti Integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato"; il punto n. 6 del provvedimento commissariale prevedeva tra l'altro, in applicazione del disposto di cui all'art. 49, comma 1, della L.P. 18/2015, il rinvio al 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e dell'adozione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018, previste dagli articoli 232, comma 2 e 233-bis, comma 3 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 05.11.2018, con la quale, sulla base di quanto precisato e per le motivazioni di cui alle premesse del provvedimento, veniva disposto, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, il rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e dell'adozione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2019.

Atteso ora che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) è stato di recente modificato dal decreto-legge 30.04.2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28.06.2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi."; nella sua attuale formulazione esso prevede testualmente che:

*"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019"*

*redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."*

Atteso che, come sopra precisato, gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo e inoltre che l'art. 49, comma 1, della L.P. 18/2015 stabilisce che "Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31.12.2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Ritenuto di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale anche nell'esercizio 2020.

Richiamata la circolare sull'argomento del Consorzio dei Comuni Trentini di data 09.07.2019, acquisita a protocollo con il n. 4597.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., i pareri sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Visto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Ferrari Efrem, Butterini Giovanni, Sartori Andrea), espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio finanziario 2020, rinviandola al 2021.
2. Di prendere atto che il Comune allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31.12.2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m..
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Baldracchi dott. Paolo